

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1955

(36<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegni di legge:

«Determinazione del numero delle cattedre di materie filosofiche nella Facoltà di lettere e filosofia» (640) (D'iniziativa dei senatori Banfi ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 430, 431, 432, 434
BANFI . . . . .	431, 434
CARISTIA, <i>relatore</i> . . . . .	431
CONDORELLI . . . . .	433, 434
GIARDINA . . . . .	433
LAMBERTI . . . . .	433
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	432, 433, 434

«Modifiche all'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076» (677) (D'iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	436
NEGRONI . . . . .	437
ROFFI, <i>relatore</i> . . . . .	437
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	437

«Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Istituto di studi filosofici in Roma» (816) (D'iniziativa del deputato Bettiol Giuseppe) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 435, 436
BANFI . . . . .	435
CARISTIA, <i>relatore</i> . . . . .	435
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	435

«Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore ai 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953» (876) (D'iniziativa dei deputati Segni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	437, 439, 440, 441, 445, 446, 447
DI ROCCO . . . . .	445
ELIA . . . . .	441
GIARDINA . . . . .	445
LAMBERTI, <i>relatore</i> . . . . .	437, 441, 445
MERLIN Angelina . . . . .	440, 444, 446, 447
ROFFI . . . . .	433, 444
RUSSO Salvatore . . . . .	441
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	443, 444, 445, 447

«Ammissione dei diplomati dagli Istituti superiori di magistero ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo industriale» (906) (D'iniziativa del senatore Lamberti) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	430
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	430
TIRABASSI, <i>relatore</i> . . . . .	430

*La seduta è aperta alle ore 10,05.*

*Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Elia, Giardina, Lamberti, Merlin Angelina, Negrone, Page, Paolucci di Valmaggiore, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.*

*ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Lamberti: « Ammissione dei diplomati dagli Istituti superiori di magistero ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale » (906).**

PRESIDENTE. È stata fatta presente dal presentatore senatore Lamberti, l'opportunità di una sollecita discussione del disegno di legge: « Ammissione dei diplomati dagli Istituti superiori di magistero ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale ». Infatti i termini per la presentazione delle domande per i concorsi a posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale stanno per scadere. Propongo, pertanto, che questo disegno di legge, pur non figurando all'ordine del giorno, sia immediatamente discusso.

Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

La norma contenuta nell'articolo unico della legge 10 novembre 1954, n. 1119, è estesa ai concorsi per posti di direttore di scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale.

Avendo il senatore Tirabassi già riferito sul provvedimento che la presente proposta vuole integrare, lo pregherei di riferire brevemente anche su questo disegno di legge.

TIRABASSI, *relatore*. Si tratta di integrare, o meglio di interpretare, la legge 10 novembre 1954, n. 1119, con cui si dà facoltà ai diplomati e laureati degli Istituti superiori di magistero di essere Presidi negli Istituti magistrali e nella scuola media. In quella sede ci siamo dimenticati di stabilire che tale facoltà doveva essere data anche per i posti di direttore delle scuole tecniche e di avviamento professionale di tipo commerciale e, siccome il Ministero interpreta la legge nel senso di escludere dalla generica dizione di « scuole medie » le scuole tecniche e di avviamento professionale, occorre dirlo con una precisa norma di legge.

A questo soltanto tende il disegno di legge presentato dal collega Lamberti; ed io pertanto invito la Commissione a confortarlo del suo voto favorevole, onde non danneggiare questa categoria di insegnanti che desidera presentarsi ai prossimi concorsi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al disegno di legge in esame ed anzi è grato al senatore Lamberti di avere in questo modo integrato la legge 10 novembre 1954, n. 1119.

Si tratta di compiere, con il disegno di legge del senatore Lamberti, una vera opera di giustizia e di riparare ad una involontaria omissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Banfi ed altri: « Determinazione del numero delle cattedre di materie filosofiche nella Facoltà di lettere e filosofia » (640).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Banfi ed altri: « Determinazione del numero delle cattedre di materie filosofiche nella Facoltà di lettere e filosofia ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Nell'ambito dell'organico delle singole Facoltà di lettere e filosofia è riservato all'insegnamento di discipline specificamente filosofiche almeno un quarto delle cattedre di ruolo, purchè questo non superi il numero di sei posti.

CARISTIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge del collega Banfi mi sembra che sia ispirato ad un evidente criterio di opportunità e di equità.

Si tratta di proporzionare le cattedre di filosofia a quelle che sono invece le cattedre di materie letterarie cercando di eliminare inconvenienti i quali non giovano certamente al buon andamento degli studi in questa Facoltà.

La Facoltà di lettere e filosofia, come è noto, conferisce non soltanto lauree in lettere, ma anche lauree in filosofia; ora avviene praticamente, e assai spesso, che in questa Facoltà le cattedre di filosofia siano quasi tutte scoperte ed esista perciò soltanto un titolare per l'insegnamento delle materie filosofiche il quale è, possiamo dirlo, arbitro nel conferimento di un titolo specifico quale è appunto la laurea in filosofia. Ciò accade precisamente nelle Università che hanno un numero di posti relativamente esiguo, dove le materie letterarie — mi si permetta l'espressione — si fanno la parte del leone. Tuttavia anche in questi casi la laurea che viene conferita è formalmente identica a quella delle altre Università in cui i posti coperti per l'insegnamento della filosofia sono cinque o sei, mentre ha, in realtà, un valore notevolmente inferiore.

Ad ovviare a questo inconveniente il disegno di legge del collega Banfi vorrebbe che fosse riservato all'insegnamento delle discipline filosofiche almeno un quarto delle cattedre di ruolo, purchè non si superi il numero di sei. Per le ragioni cui ho accennato precedentemente mi sembra che questa disposizione sia utile all'andamento degli studi, e pertanto invito i colleghi della Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. La limitazione dei sei posti, come massimo, per le materie filosofiche, risponde all'esigenza che non si cada nell'eccesso

opposto. Si può dare il caso infatti della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, che è la più numerosa e che comprende 44 professori di ruolo, nella quale, se si ammettesse il concetto del quarto, dovrebbero esserci 11 professori di filosofia.

BANFI. Dopo aver ringraziato il collega Caristia per la sua lucida relazione, vorrei sottolineare che questo disegno di legge ha subito una lunga elaborazione da parte della Società filosofica italiana, la quale già da anni persegue lo scopo di dare agli studi filosofici una congrua organizzazione nel quadro degli studi universitari. Già in precedenza un disegno di legge di questo genere era stato presentato al Consiglio superiore della pubblica istruzione il quale aveva accolto una soluzione di tale natura, e il ministro Gonella a suo tempo aveva fatto sua questa iniziativa attraverso una apposita proposta.

La Società filosofica italiana mi ha pregato oggi di ripresentare lo stesso disegno di legge per una migliore disciplina dei rapporti tra Facoltà di filosofia e Facoltà di lettere, rapporti che sono stati sempre dominati dall'incertezza.

Da un lato non vi è dubbio che la tradizione soprattutto umanistica degli studi filosofici italiani vuole che gli studi di filosofia siano legati agli studi storici e letterari; dall'altro lato è anche evidente che le nuove esigenze degli studi filosofici, ai quali si aprono campi nuovi di ricerca e di indagine, portano la filosofia a contatto con altre scienze e soprattutto con le scienze naturali e danno perciò un carattere proprio agli studi filosofici che non possono essere completamente assorbiti nel complesso degli studi letterari. Per questo le due Facoltà tendono, diremo così, a differenziarsi.

D'altra parte i filosofi interessati a questo problema hanno sempre sostenuto, per una tradizione che noi riteniamo valida, che non sia conveniente formare una Facoltà a sè e che sia piuttosto opportuno organizzarla in modo più adeguato. È stato ritenuto, insomma, che un cordone ombelicale — se così si può dire — debba continuare ad unire i due studi, ma che questo cordone non debba soffocare il più giovane nato lasciando la possibilità alla Facoltà di filosofia di un adeguato

sviluppo, ciò che non è possibile se non vi sono alcune cattedre specificamente a questa riservate.

Sia negli esami per la libera docenza che nei concorsi universitari, noi commissari ci prendiamo sempre per i capelli; però in una cosa siamo concordi: che c'è uno stuolo molto numeroso di giovani studiosi nel campo della filosofia che meritano di essere posti all'insegnamento universitario. Vi è, dunque, questo materiale effettivo che è a disposizione degli studi, che sarebbe un peccato perdere e che, introdotto nelle Facoltà universitarie, potrebbe risultare veramente utile alla creazione di un organismo filosofico più efficiente ed adeguato ai rinnovati campi di indagine.

Badate bene che l'insegnamento della filosofia, lasciando da parte le materie affini, oggi richiede innanzi tutto che i giovani non sentano sempre e soltanto la stessa voce filosofica in una Facoltà universitaria, perchè questo è un danno gravissimo, qualunque sia questa voce, limitando la loro capacità di critica e di indagine.

A queste considerazioni bisogna aggiungere l'altra che gli studi di storia della filosofia, per esempio, oggi sono andati così differenziandosi che le cattedre di tale materia non riescono ad assolvere più, in genere, a tutto questo insegnamento. Oggi — non c'è dubbio — l'insegnamento della storia della filosofia medioevale e l'insegnamento di storia della filosofia antica, richiedono delle doti di preparazione che sono tutt'affatto particolari. È pertanto solo un insegnamento generico, e non anche una scuola di ricercatori, che si può avere attraverso una unica materia di carattere generale.

Si deve altresì tener presente che la pedagogia rientra nel novero delle materie filosofiche obbligatorie e che quindi per conto proprio assorbe una cattedra; che la psicologia si agita per ottenere un riconoscimento, e lo ha già ampiamente ottenuto in parecchie Università. Quello che si richiede, quindi, è il minimo che si possa chiedere per una coerente organizzazione della Facoltà filosofica nel seno di una Facoltà comune.

Riferendoci poi, in particolar modo all'Università di Roma, occorre rilevare che essa si trova in una situazione del tutto particolare,

per quanto riguarda il numero delle cattedre della Facoltà di lettere che può sembrare eccessivo. Ma l'illustre Presidente mi insegna che vi sono materie uniche di insegnamento in Italia che trovano il loro posto conveniente nell'Università di Roma, per cui le Facoltà romane non è che siano inzeppate di materie eccessive, ma è che in esse si svolgono certi studi che non possono essere estesi a tutte le Facoltà della Repubblica, studi che vogliono una rappresentanza qualificata. Questa è la ragione per cui ci si è fermati ad un massimo di sei.

Concludendo questo mio intervento, io vorrei, a nome dei colleghi della Società filosofica italiana e a nome della Federazione delle Società filosofiche europee, raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge, il quale darà all'insegnamento della filosofia in Italia una base sicura e tranquilla per poter svolgere la sua opera di chiarificazione e di studio dei problemi filosofici.

**PRESIDENTE.** Dopo quanto è stato rilevato dall'onorevole relatore e dal collega Banfi, presentatore con altri colleghi di questo disegno di legge, ambedue valorosi cultori di studi filosofici, a me non resta altro che associarmi. Vorrei però spendere una sola parola per dissipare una eventuale preoccupazione che potrebbe sorgere nell'animo di qualche collega, che con questo disegno di legge cioè noi entriamo nell'interno della vita di una Facoltà, in quell'ambito in cui è competente il Consiglio di Facoltà. Osservo in proposito che già si tratta in pratica di due Facoltà che conferiscono due lauree distinte e che noi ci limitiamo a disciplinare i rapporti tra queste due Facoltà, senza con questo venir meno al canone fondamentale della sovranità delle Facoltà stesse.

Una volta enunciato questo concetto, io rinuncio a svolgerlo perchè il disegno di legge è già molto chiaro in proposito.

**SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Quanto detto ora dal Presidente, era segnato anche nei miei appunti. Avrei dovuto anche io fare una certa obiezione proprio in questo ordine di idee, che non è bene cioè che si legiferi in una materia che

tocca l'autonomia delle Facoltà. Però l'osservazione fatta dal Presidente credo che sia effettivamente valida e quindi non muovo obiezioni alla legge.

Piuttosto da parte del Ministero si desidererebbe che il disegno di legge venisse ulteriormente precisato. Così se la determinazione di un quarto è in se stessa abbastanza chiara, potrebbe sorgere discussione però sull'interpretazione di come si debba calcolare la frazione del quarto.

Proporrei, quindi, un emendamento tendente a sostituire nell'ultima parte dell'articolo, le parole: « almeno un quarto delle cattedre di ruolo, purchè questo non superi il numero di sei posti » con le seguenti: « ...il numero appresso indicato di posti di ruolo in rapporto alla rispettiva dotazione organica dei posti di ruolo stabilmente assegnati alle Facoltà stesse:

fino a 9 posti di ruolo dell'organico	2
da 10 a 13 posti . . . . .	3
da 14 a 17 posti . . . . .	4
da 18 a 21 posti . . . . .	5
da 22 posti in più . . . . .	6 ».

Una seconda osservazione debbo fare relativamente al modo di attuazione della legge. Poichè oggi l'organico delle varie Facoltà non corrisponde certo a questa legge — ed è per questo che è stata avanzata la proposta — se non si stabilisce per legge come ci si deve arrivare, evidentemente si deve intendere la legge nel senso che le prime cattedre che rimangono libere vengono trasferite al settore delle discipline filosofiche.

Ora si fa presente che si può verificare questo inconveniente: che in alcune Facoltà le prime cattedre che rimangono libere siano quelle di materie fondamentali, che non sarebbe opportuno che restassero scoperte.

Quindi suggerirei alla Commissione una formula transitoria che stabilisca che questi trasferimenti avvengano via via che restano scoperte cattedre di materie non fondamentali.

L'emendamento aggiuntivo che sottopongo all'attenzione della Commissione, è il seguente:

« All'assegnazione dei posti alle discipline di cui al precedente comma, in rapporto ai contingenti come sopra assegnati alle discipline stesse, le singole Facoltà procederanno utilizzando i posti del rispettivo ruolo organico, in atto assegnati a discipline complemen-

tari del corso di laurea in lettere, a misura che vengano a rendersi vacanti, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge ».

GIARDINA. Il primo emendamento suggerito dall'onorevole rappresentante del Governo, credo che possiamo accoglierlo. Sul secondo ho dei dubbi, ma credo che possiamo metterci d'accordo. Le Facoltà oggi non hanno posti di ruolo ricoperti da materie facoltative. In genere non hanno professori titolari di materie facoltative. Quindi può darsi che non si verifichino le vacanze. Sarebbe allora opportuno dire che le Facoltà debbono stabilire la proporzione voluta da questa legge entro, ad esempio, un quinquennio.

LAMBERTI. Io consento nella sostanza di entrambe le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario. Mi permetta tuttavia il collega Giardina di dire che io sono di parere contrario al suo. Io appunterei di più l'impegno della Commissione sul secondo rilievo, cioè sull'opportunità di chiarire fin d'ora che le sostituzioni si faranno senza incidere sugli insegnamenti fondamentali della Facoltà, che non dovranno rimanere scoperti per far posto a discipline di secondaria importanza rispetto all'indirizzo fondamentale.

Quanto alla specificazione dei posti, ritengo che sia accettabile; ma niente di male se, allargando la sfera di autonomia delle Facoltà, si consentirà una interpretazione più o meno larga della legge, cioè se una Facoltà farà un rapporto, ad esempio, di 3 a 10 anzichè di 3 a 9. Quindi lascerei la norma generica del quarto delle cattedre.

CONDORELLI. Io noto che nell'articolo unico si parla di cattedre di ruolo. Ora non ci sono cattedre di ruolo, bensì posti di ruolo. Ogni Facoltà ha un suo ordinamento ed ha determinati insegnamenti. Sta alla Facoltà di coprire questi insegnamenti con professori di ruolo. Credo quindi che bisognerebbe dire: un quarto « dei posti » di ruolo e non un quarto « delle cattedre » di ruolo.

SCAGLIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Questo punto è già chiarito nel mio emendamento dove si parla di « posti di ruolo ».

CONDORELLI. Io vorrei poi sapere come funzionerà questa disposizione di legge, che pure e indubbiamente provvida. Infatti l'inconveniente segnalato dal professore Banfi si verifica appunto per la prevalenza dei letterati. Ma cosa significa dire che le Facoltà debbono riservare quattro posti di ruolo alle materie filosofiche? Vuol dire che anche se sono assegnati quattro posti di ruolo all'insegnamento filosofico, rimane sempre libera la Facoltà di provvedere per incarichi? O vuol dire forse che la parte di cattedre assegnate alla sezione filosofica deve essere coperta necessariamente da professori di ruolo? Ma allora si potrebbe verificare un altro squilibrio, che in una Facoltà che non sia al completo si abbia questa necessità di provvedere comunque con posti di ruolo alle cattedre filosofiche senza quelle valutazioni di opportunità che invece a volte si debbono fare. Io credo che debba intendersi questo, che un quarto dei professori di ruolo, che effettivamente insegnano in una Facoltà, debbono insegnare materie filosofiche.

BANFI. Io penso che la questione sia un po' differente. Consideriamo la Facoltà di lettere la quale ha un certo numero di posti di ruolo. Questo non vuol dire che in detta Facoltà ci debba essere un egual numero di professori di ruolo. La Facoltà ha diritto di avere, per esempio, 12 posti di ruolo, ma questo non vuol dire che essi debbono essere ricoperti da 12 professori di ruolo; può darsi che per circostanze particolari i professori di ruolo siano solo 10.

Quel che si vuole con questo disegno di legge è che sia determinato il diritto degli studi filosofici di poter disporre di quattro posti di ruolo, non di avere quattro professori di ruolo sempre. Cosa avviene di solito per quanto riguarda i posti di ruolo? Dico subito che mentre non ho niente in contrario ad accettare il primo emendamento dell'onorevole Sottosegretario, sono perplesso in merito al secondo. Avviene che in realtà la maggior parte dei posti di ruolo sono destinati alle materie fondamentali e molto di rado alle materie secondarie. Ora, sempre considerando la Facoltà di lettere, osservo che materia obbligatoria è, ad esempio, la storia moderna, ma non è detto che sul mercato degli studiosi ci siano cultori

di storia moderna che a quella Facoltà aspirino. Quindi la Facoltà si può trovare in condizioni di non poter fare una chiamata o di non poter bandire il concorso.

Allora cosa fa la facoltà? Sposta la sua attenzione su un'altra cattedra, cioè lascia libera per due o tre anni la cattedra di storia moderna e ne ricopre un'altra, aspettando che per la prima si verifichino condizioni favorevoli per la chiamata o per il concorso.

Se accettassimo l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario avremmo questo, che il settore filosofico non potrebbe disporre dei suoi posti, nel momento stesso in cui il settore letterario deve sospendere il concorso per materie obbligatorie, e lasciar libero un posto che non potrebbe però essere coperto da titolare di materie filosofiche. Quindi non avremmo la necessaria circolazione. In altre parole il numero delle cattedre di ruolo è in genere inferiore alle esigenze delle facoltà. La facoltà fa circolare le cattedre di ruolo a seconda dell'opportunità del momento. La legge chiede solo sia sancito per le cattedre filosofiche il principio di un quarto dei posti di ruolo.

Vorrei quindi che si studiasse una modificazione all'emendamento proposto dal Governo per fare sì che una cattedra di materie fondamentali della facoltà di lettere non possa rimanere scoperta per un certo numero di anni senza che la sezione di filosofia non possa richiederla per sé.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non insisto sul primo emendamento per lasciare una certa autonomia alle facoltà.

Per il secondo credo che si potrebbe ovviare all'inconveniente segnalato dal senatore Banfi adottando questa formulazione:

« All'assegnazione dei posti alle discipline di cui al precedente comma, le singole Facoltà procederanno gradualmente, tenendo conto delle esigenze fondamentali dell'insegnamento ».

PRESIDENTE. L'articolo unico risulterebbe, quindi, così formulato:

« Nell'ambito dell'organico delle singole Facoltà di lettere e filosofia è riservato all'insegnamento di discipline specificamente filosofi-

che almeno un quarto dei posti di ruolo, purchè questo non superi il numero di sei posti.

« All'assegnazione dei posti alle discipline di cui al precedente comma, le singole Facoltà procederanno gradualmente, tenendo conto delle esigenze fondamentali dell'insegnamento ».

Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti il disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bettiol Giuseppe: « Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Istituto di studi filosofici in Roma » (816) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bettiol Giuseppe: « Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Istituto di studi filosofici in Roma » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**CARISTIA, relatore.** Onorevoli colleghi, sarò brevissimo. L'Istituto di studi filosofici con sede in Roma gode di un contributo modestissimo di 1 milione annuo di lire. Questo disegno di legge tende ora ad aumentare questa somma a 5 milioni.

Evidentemente il contributo di 1 milione è assolutamente insufficiente ai bisogni dell'Istituto e alle funzioni che svolge da parecchi anni — sarebbe proprio il caso di dire « povera e nuda vai filosofia » — e mi sembra perciò che l'aumento a 5 milioni del contributo non sia eccessivo, anzi sia abbastanza modesto, tenuto conto delle benemerienze di questo Istituto e delle funzioni culturali che va svolgendo in Italia.

Quindi io spero che tutti i colleghi si troveranno d'accordo nell'approvare questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Da lettura del parere della 5ª Commissione finanze e tesoro:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare circa la copertura finanziaria

semprechè l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione non ne renda necessaria una successiva integrazione; sul che occorrerà sentire il Ministro. Comincia a diventare frequente l'abitudine di proporre nuove spese prelevandole da capitoli di bilancio che si deve presumere siano stati impostati nella cifra congrua per adempiere al compito in essi previsto.

« In caso contrario occorrerà provvedere a diversa copertura finanziaria.

« Osservasi infine che quando Istituti ai quali lo Stato è estraneo chiedono ad esso aiuti e contributi, parrebbe giusto e doveroso che alle domande siano allegati i dati di gestione e contabilità ».

**SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sono favorevole a questo disegno di legge; faccio notare però che lo stanziamento del capitolo n. 183 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è assai ridotto e quindi non so se ci saranno i fondi.

**BANFI.** Dato il fatto che sono uno dei consiglieri dell'Istituto di studi filosofici, il quale realmente, sotto la direzione del professore Castelli ha avuto largo sviluppo, credo di poter dire che da un prossimo convegno internazionale degli studiosi di filosofia, usciranno delle proposte per un riordinamento di questo Istituto, perchè è necessario che esso assuma sempre di più un carattere di ricerca collettiva, ed abbia una funzione non semplicemente espositiva di dottrina, ma di ricerca di fatti e di elementi.

Comunque penso che, dato che l'Istituto si è mosso in questi anni con le sue proprie forze e con un piccolo sussidio da parte del Ministero, e ha fatto veramente miracoli, quest'aumento del sussidio corrisponda ad una necessità più che fondata. Già oggi l'attività dell'Istituto è un'attività che merita piena considerazione e che dimostra la sua capacità di crearsi dei mezzi quando la base sia assicurata. Per queste ragioni propongo che la nostra Commissione, dato che non vi è opposizione da parte della Commissione finanze e tesoro, approvi il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ciò che ha detto il collega Banfi dispensa me che avevo preparato del materiale da cui risultava l'operosità di questo Istituto da qualsiasi altra parola. L'Istituto, infatti, ha delle sezioni a Bologna, Catania, Firenze; quindi un aiuto dato al centro concorrerà ad allargarne l'attività e ad assicurarli il successo che merita.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La dotazione ordinaria annua dell'Istituto di studi filosofici, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, viene elevata da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla dotazione di cui all'articolo 1, sarà provveduto per l'esercizio 1954-55 con lo stanziamento del capitolo n. 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio stesso, e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopra indicato per gli esercizi finanziari successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri: « Modifiche all'articolo 2, comma prima, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076 » (677) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri: « Modifiche all'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076 »

(677), già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorda, fu rinviata la discussione di questo disegno di legge per avere dalla quinta Commissione il parere sugli emendamenti proposti dai senatori Elia e Negrone. D'accordo col Presidente della Commissione finanze e tesoro ho predisposto il seguente nuovo testo del disegno di legge:

Art. 1.

Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1.600 (millesecento); per i componenti ai quali spetta detta indennità, il compenso giornaliero è fissato nella misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, è concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076 e gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi stanziati nei capitoli 92, 126 e 201 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge si applica a partire dall'anno scolastico 1953-54.

Anche il titolo del disegno di legge andrebbe così modificato:

« Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica ».

Se non si fanno osservazioni, dichiaro aperta la discussione sul testo di cui ho dato lettura.



NEGRONI. Ringrazio cordialmente il Presidente per l'attività da lui svolta.

ROFFI, *relatore*. Anch'io mi associo al collega Negroni, nel ringraziare il Presidente per quello che ha fatto.

NEGRONI. Avrei voluto presentare un emendamento che estendesse al Presidente delle Commissioni per gli esami di maturità artistica quanto dispone l'articolo 4 del decreto legislativo n. 1076, perchè purtroppo di due leggi uscite lo stesso giorno, una è diversa dall'altra, e vi è, tra l'altro, questa sperequazione: mentre l'articolo 4 del decreto legislativo n. 1076 stabilisce dei privilegi particolari per i presidenti delle Commissioni di esami di maturità classica e tecnica, non esiste una disposizione parallela per quel che si riferisce ai presidenti delle Commissioni dei licei artistici.

Ora per non complicare le cose, rinuncio all'emendamento e mi limito a raccomandare al Governo di tener conto di questa sperequazione esistente.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si terrà conto di questa raccomandazione; debbo però far presente che i capitoli ai quali ci riferiamo non hanno fondi sufficienti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo senz'altro alla votazione degli articoli nel nuovo testo di cui ho già dato lettura.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il nuovo titolo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Segni ed altri: « Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore ai settanta centesimi con non meno di sette decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953 » (876)** (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Segni ed altri: « Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore ai settanta centesimi con non meno di sette decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI, *relatore*. Il disegno di legge n. 876, d'iniziativa dei deputati Segni ed altri approvato dalla I e dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati, in riunione comune, il 17 dicembre 1954, si propone anzitutto il fine di conferire i posti non ricoperti nei concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione media, banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951 ai candidati i quali, pur non avendo raggiunto la prescritta votazione complessiva di settanta centesimi, abbiano però riportato non meno di sette decimi complessivamente nelle prove di esame. Con l'articolo 2 lo stesso disegno di legge provvede a riaprire i termini per la presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953.

Mentre la disposizione dell'articolo 2 risponde ad una evidente esigenza di giustizia, lo scorrimento della graduatoria previsto dall'articolo 1 è suggerito piuttosto dall'intento di far sì che il concorso raggiunga il fine per cui è stato bandito, di coprire al più presto,

con titolari, i posti che si è ritenuto di dover mettere a concorso nell'interesse della scuola.

Sembra pertanto che il disegno di legge in questione meriti benevolo accoglimento da parte del Senato; tuttavia il mezzo escogitato per conseguire il fine che ha ispirato l'articolo 1 dà motivo a due obiezioni che meritano attenta considerazione.

La prima si fonda su criteri di giustizia distributiva, ed è la seguente. Il 27 aprile 1951 con decreti pubblicati nello stesso fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario al n. 159 del 14 luglio 1951) furono banditi non uno, ma tre concorsi, uno dei quali per titoli, al quale non è applicabile in alcun modo il criterio dello scorrimento delle graduatorie e che pertanto non ci interessa, due per titoli ed esami, dei quali uno ordinario e l'altro riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. La dizione « concorsi generali » che figura nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, la quale può ritenersi equivalente a « concorsi ordinari » istituirebbe una discriminazione nel trattamento dei candidati ai due concorsi, che non sembra giustificata nè dallo stato di fatto, perchè l'inconveniente delle cattedre rimaste scoperte si è verificato in entrambi i casi, nè dalle condizioni in cui i concorsi si svolsero, in tutto identiche come risulta dai rispettivi bandi. Pertanto da parte degli interessati si chiede, non senza fondamento, la soppressione della parola « generali » nell'articolo 1 del disegno di legge e la conseguente abolizione della discriminazione che quella parola comporta.

Mi sembra che l'eguaglianza di trattamento fra i partecipanti al concorso ordinario e i partecipanti al concorso riservato sia una richiesta giusta e degna di essere accolta, non però nella forma semplicistica della proposta suaccennata per non provocare altri inconvenienti, forse più gravi, sui quali richiamo l'attenzione dei colleghi della sesta Commissione. Infatti un esame particolareggiato dei risultati dei singoli concorsi, distinti per classe, dimostra quali diverse conseguenze avrebbe in vari casi, l'applicazione indiscriminata del criterio dello scorrimento delle graduatorie previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge. Per esempio, nel concorso per cattedre di latino e greco nei licei classici non si veri-

ficherebbe alcun inconveniente; erano a disposizione dei candidati al concorso ordinario sessantatre cattedre, di cui ventinove sono rimaste scoperte, e dei candidati al concorso riservato, diciassette, di cui una non è stata coperta: evidentemente nell'uno e nell'altro concorso tutti i candidati che hanno raggiunto la prescritta votazione complessiva di settanta centesimi fra esami e titoli sono andati a posto, e l'applicazione del criterio di assimilare, in via subordinata ed eccezionale, ai vincitori, i partecipanti al concorso che per difetto di titoli non hanno raggiunto quel traguardo, ma nelle prove d'esame hanno conseguito una media di sette decimi, non può dar luogo ad inconvenienti.

Non altrettanto accadrebbe se applicassimo lo stesso criterio, per esempio, al concorso per cattedre di materie letterarie nella scuola media. Infatti, mentre le 754 cattedre a disposizione dei candidati al concorso ordinario sono state tutte coperte, ben 155 cattedre sulle 296 disponibili per i candidati al concorso riservato sono rimaste scoperte. È lecito presumere che oltre ai 754 vincitori del concorso ordinario, un numero più o meno grande di altri candidati abbia raggiunto la prescritta votazione complessiva di settanta centesimi: se così fosse, come è verosimile che sia, conferire fino a 155 posti ai candidati del parallelo concorso riservato, alla sola condizione che abbiano riportato sette decimi nelle prove di esame, non sembra nè giusto nè conforme ai veri interessi della scuola, dove devono avere stabile cittadinanza come docenti gli ottimi fra i migliori.

Una situazione inversa, ma equivalente, si è verificata nel concorso a cattedre di italiano, latino e storia nelle scuole secondarie superiori, dove è possibile che alcuni candidati al concorso riservato (in cui le trentasette cattedre messe a concorso figurano tutte coperte) restino esclusi dalla nomina pur avendo raggiunto i settanta centesimi, mentre l'ingente numero di cattedre rimaste scoperte nel concorso ordinario (88 su 138 messe a concorso) sarebbero assegnate a chi ha avuto soltanto sette decimi nelle prove d'esame.

Per ovviare a tali inconvenienti, si propone l'adozione di un sistema più complesso di quello proposto dal disegno di legge Segni; i posti

rimasti scoperti nei concorsi ordinari saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante i corrispondenti concorsi riservati e viceversa, in modo da conferire il maggior numero possibile di cattedre ai candidati che hanno raggiunto la prescritta votazione di settanta centesimi; in un secondo tempo, per i posti che eventualmente restassero ancora scoperti, si procederebbe, secondo le distinte graduatorie, col sistema proposto dal disegno di legge Segni.

L'emendamento che si propone è confortato dal precedente legislativo dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

La seconda delle due obiezioni più su accennate è d'ordine giuridico e concernente il mancato conferimento della dichiarazione di idoneità (che il disegno di legge Segni infatti prevede) a coloro che si trovassero eventualmente nelle stesse condizioni dei colleghi ai quali con lo scorrimento delle graduatorie sarà conferita la cattedra. Si osserva infatti che non è ammissibile che le cattedre vengano conferite a candidati non idonei; ed essendo, d'altra parte, il riconoscimento della idoneità indipendente dalla circostanza che esistano, o non, cattedre disponibili, ma legato unicamente alla parità di merito, giustizia vuole che, in via transitoria ed eccezionale, per il concorso del 1951, tutti i candidati che hanno raggiunto i sette decimi nelle prove d'esame siano dichiarati idonei. Si può osservare che il fine pratico che la legge si propone, di coprire subito, nell'interesse della scuola, le cattedre disponibili, spiega la rilevata anomalia; ma, d'altra parte, se si considera che nel precedente concorso del 1947 fu conseguita l'idoneità con sessanta centesimi, cioè verosimilmente in molti casi con meno di sette decimi nelle prove d'esame, sembra accettabile la richiesta che la dichiarazione venga rilasciata a tutti coloro che abbiano raggiunto, nelle prove di esame, i sette decimi.

Resta a domandarsi se giovi conservare per l'avvenire il rilascio della qualifica di idoneo, che oggi nasce, a somiglianza dell'abilitazione, come una specie di sottoprodotto delle prove di concorso; ma questa è una questione *de jure condendo* sulla quale il Senato ha dato qualche indicazione approvando il disegno di legge

(tuttora all'esame della Camera dei deputati) che scinde i concorsi dagli esami di abilitazione.

Pertanto, concludendo, proporrei questa nuova formulazione dell'articolo 1: « Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi, ordinari e riservati, a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione media, banditi con decreti ministeriali 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito nelle graduatorie, distintamente considerate, la votazione complessiva di settanta centesimi, saranno conferiti coi seguenti criteri:

a) le cattedre rimaste scoperte in ciascuno dei due concorsi saranno conferite reciprocamente ai candidati che nell'altra graduatoria abbiano conseguito, per la stessa classe di concorso, la prescritta votazione complessiva di settanta centesimi, o di sessanta centesimi limitatamente ai concorsi indicati nel paragrafo 2 del bando dei concorsi ordinari;

b) le cattedre che eventualmente rimanesero ancora scoperte saranno conferite, secondo le distinte graduatorie, a coloro che, pur non avendo conseguito la votazione complessiva di settanta centesimi, o di sessanta centesimi, abbiano riportato rispettivamente non meno di sette decimi nelle prove di esame, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Essi saranno graduati in base al punteggio derivante dalla somma del voto d'esame e dei punti attribuiti ai titoli.

« I candidati che nei predetti concorsi abbiano conseguito la votazione indicata alla lettera b) del precedente comma e non siano stati assunti in ruolo, saranno dichiarati idonei ».

Quanto all'articolo 2, propongo che la Commissione lo approvi così com'è.

**PRESIDENTE.** Credo di dover ringraziare il senatore Lamberti per la sua acuta e diligente relazione, che ha sviscerato il contenuto del disegno di legge.

**ROFFI.** Desidero associarmi all'elogio che ha fatto il Presidente della relazione del senatore Lamberti. Effettivamente la relazione non solo è ottima dal punto di vista formale, ma dimostra quanto il collega Lamberti abbia stu-

diamo a fondo il problema per il quale abbiamo avuto tante sollecitazioni, risolvendolo in una maniera alla quale, confesso, non avevo ancora pensato. Voglio riferirmi in particolare a quella proposta della reciprocità che è veramente felice in quanto impedisce che si creino quelle ingiustizie che si sarebbero create qualora avessimo approvato il disegno di legge nel testo già votato dalla Camera. Questa modificazione infatti non è solo di carattere tecnico ma anche di carattere sostanziale.

A proposito dei concorsi vorrei solo aggiungere una cosa per la quale ho avuto sollecitazioni da parte dell'A.N.I.E.L. circa i concorsi riservati. Non vi è dubbio che i concorsi si facciano tutti con la stessa serietà e pertanto a noi non resta altro da chiedere che questa legge sia applicata in maniera decisa, franca, anche per i concorsi banditi nel 1953, il che forse è implicito, ma non è detto esplicitamente.

Su questo punto era già d'accordo il ministro Ermini il quale aveva presentato il 20 agosto al Consiglio dei ministri un disegno di legge analogo, con l'assenso del Ministero del tesoro, nel quale si proponeva una dizione che potrebbe in questo disegno di legge divenire articolo 3: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e si applica anche ai concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953 ».

Pertanto qualora il candidato abbia dimostrato nelle prove di esame di raggiungere l'eccellente, non si capisce perchè non si debbano coprire le cattedre solo perchè questi giovani non hanno un numero sufficiente di anni di insegnamento.

Quindi, essendo d'accordo su tutto il resto, proporrei di aggiungere un articolo 3 nel testo che ho già indicato.

MERLIN ANGELINA. Sia qui, sia in Aula ho espresso sempre le mie riserve sul valore degli esami anche per il modo con cui vengono espletati. Infatti gli esami per i concorsi vengono affidati a commissioni diverse le quali possono seguire criteri di valutazione ben lontani gli uni dagli altri.

Comunque, allo stato delle cose, noi dobbiamo far sì che le prove che hanno sostenuto

i candidati ai concorsi non siano delle prove inutili.

Sulle modificazioni proposte dal relatore all'articolo 1 sono d'accordo e mi auguro che anche la Commissione della Camera vorrà approvarle. Per quanto riguarda l'articolo 2 desidererei che fosse più chiaro. A questo proposito vorrei presentare un emendamento perchè il testo dell'articolo 2 si confacesse a quello che è il titolo del disegno di legge, che infatti parla di « riapertura di termini ». Ora vorrei che queste parole fossero riportate anche nell'articolo 2 e questo perchè non sorgano equivoci.

Presento pertanto i seguenti emendamenti all'articolo 2: « Sostituire alle parole " consentire che i candidati ai ", le altre " riaprire i termini dei " »; « Sostituire alle parole: " presentino i titoli conseguiti nei concorsi indetti con decreto ministeriale 27 aprile 1951 " le altre: " per consentire ai candidati di cui all'articolo 1 di presentare i titoli in loro possesso alla stessa data " ».

PRESIDENTE. Vi è una difficoltà di carattere cronologico. Alcuni di questi esami di concorso sono già esauriti; gli esami scritti hanno avuto già luogo, altri sono in via di espletamento: gli scritti infatti sono cominciati nella metà di novembre e finiranno il 15 aprile.

MERLIN ANGELINA. Ma allora bisognerà bandire un concorso speciale per questa categoria di giovani: altrimenti mi domando cosa debbono fare questi giovani che si sono visti valutare, come ha ricordato il collega Lambertini, il titolo di una seconda laurea mezzo punto. Con una valutazione di titoli così scarsa come possiamo incoraggiare i giovani a far meglio, a studiare più seriamente? Nel concorso precedente si poteva raggiungere l'idoneità con sessanta centesimi, in questo si è stabilito il limite di settanta centesimi. Ma così a poco a poco ci ridurremo a veder partecipare a questi concorsi gente con barba lunga e capelli bianchi. Non è un trattamento da fare a questi giovani che hanno seguito gli studi universitari. Vogliamo avere degli eterni incerti e dei disoccupati? Se si combatte la disoccupazione, se vi è un piano Vanoni per occupare i giovani lavoratori del braccio, proprio noi

dobbiamo stringere la corda al collo a quelli che studiano? Bisogna fare in modo che costoro che si sono trovati di fronte a poche cattedre messe a concorso, mentre quelli dell'attuale concorso ne hanno ben quattromila a disposizione che con ogni probabilità rimarranno in parte vacanti, possano concorrere per questi quattromila posti. Lo domando in nome della giustizia, in nome di tutti questi giovani che chiedono di poter entrare nella scuola e che altrimenti dovrebbero contentarsi di qualche incarico di supplenza, non so con quale vantaggio per la scuola. Io non mi preoccupo soltanto della vita di questi giovani ma anche del buon andamento della scuola. In questo modo finiremo per non fare amare la scuola come cosa propria. Un insegnante incaricato non può dire: questa scuola è mia; e di conseguenza non può dedicarsi ad essa con tutte le sue energie a meno che non sia un uomo di eccezionale coscienza. È necessario che la scuola funzioni veramente, ma è chiaro che un pieno funzionamento non si potrà sperare di avere se non daremo la piena tranquillità agli insegnanti di poter assolvere serenamente il loro compito. Pertanto chiedo che si provveda a porre rimedio a questa situazione estendendo la possibilità di presentare i documenti anche a questi candidati.

Si dice che gli esami sono già cominciati, ma per questi giovani basta valutare i titoli, perchè gli esami li hanno già fatti: a questo riguardo hanno ottemperato già alla norma costituzionale. Quindi insisto negli emendamenti da me proposti che servono a sanare questa incresciosa situazione come credo sia nel desiderio dell'onorevole Segni, proponente della legge, ed anche dell'onorevole Martino che ha sempre promesso di venire incontro alle giuste esigenze dei giovani che hanno sostenuto questo esame.

**PRESIDENTE.** Voglio assicurare la senatrice Merlin che il nostro intento è quello di tenere soprattutto conto dei concetti di umanità, pur nel tentativo di riportare una certa serietà nella scuola e di difendere la cultura e gli studi senza stringere la corda al collo a nessuno.

**ELIA.** Mi permetto di esprimere qualche titubanza sul principio della reciprocità che il collega Lamberti ha con molta acutezza escogitato per raggiungere un equilibrio in merito all'assegnazione delle cattedre vacanti. Non so se legalmente possa essere applicato a due concorsi per partecipare ai quali era necessario avere delle posizioni molto diverse. Infatti per partecipare al concorso riservato era necessario, oltre il possesso dei titoli di studio legali, essere anche impiegato di ruolo dello Stato: si trattava appunto di una condizione specifica posta dal concorso. Non so se noi riferendoci oggi ai due concorsi così come sono possiamo superare questa differenza di titoli ed equiparare i concorrenti dell'un concorso ai concorrenti dell'altro. I concorrenti del primo concorso generale non hanno bisogno della qualifica di funzionario dello Stato: per questo, ripeto, non so se legalmente sia possibile applicare il principio della reciprocità trattandosi di due tipi di concorrenti che si trovano in due posizioni legali diverse.

**RUSSO SALVATORE.** Anch'io, come il collega Elia, provo una certa titubanza di fronte alla proposta del relatore di rendere reciproche le due graduatorie: quella ordinaria e quella riservata.

Non sono molto preparato in questioni giuridiche e quindi non so se si può fare questo passaggio da una graduatoria all'altra, per quanto il relatore invochi un caso precedente. Sono poi d'accordo sull'emendamento del senatore Roffi perchè indubbiamente l'inconveniente si ripresenterà forse anche in forma più acuta nel futuro.

I concorrenti si presentano nella maggioranza dei casi sforniti di titoli. Questo inconveniente di cattedre vacanti con ogni probabilità si ripeterà se si continuerà a seguire questo criterio di valutazione dei titoli.

**LAMBERTI, relatore.** Rispondo anzitutto alle proposte del collega Roffi e del collega Russo Salvatore relative all'estensione di questa norma al concorso del 1953. Vi ho riflettuto lungamente, ma mi pare che a questa proposta ostino due considerazioni: una di carat-

vere sostanziale ed un'altra di carattere formale.

La prima di carattere sostanziale è questa: come si è accennato nel corso della discussione l'inconveniente del basso punteggio complessivo è dipeso nello svolgimento degli esami del 1951 anche da particolari criteri che sono stati adottati dalla Commissione.

Noi non possiamo fin d'ora prevedere che si verificherà anche per i nuovi concorsi un inconveniente analogo a quello che si è verificato nel 1951. Di conseguenza penso che sarebbe meglio limitarci al testo legislativo, così come è stato concepito dal suo proponente, cioè in forma, diciamo, di sanatoria ad un evento che si è già compiuto piuttosto che estendere la norma al concorso del 1953, estensione con la quale noi rischieremo di istituire veramente un nuovo principio se la adottassimo per due concorsi successivi. Nell'intenzione dell'onorevole Martino vi era l'istituzione di questo nuovo principio, che cioè l'idoneità si dovesse conseguire in via subordinata anche coi sette decimi nelle prove di esame. Era questo il testo che venne proposto in un primo momento. Ma in realtà mi pare che dovremmo riflettere a lungo prima di accettare un principio che è indubbiamente e profondamente rivoluzionario. Altro è che noi adottiamo un espediente per rimediare ad una situazione che si è creata, altro è che noi rientriamo nell'ordine di idee di creare un principio nuovo, che cioè in concorsi che sono banditi per titoli ed esami, ad un certo momento dei titoli non si tenga più conto e subentri la sola valutazione dell'esame.

Questa è la prima difficoltà di ordine sostanziale, ma vi è anche una difficoltà di ordine formale sulla quale invito i colleghi a riflettere. Noi abbiamo votato una legge di delega al Governo per emanare norme in una materia nella quale indubbiamente rientra questo disegno di legge. Finchè noi consideriamo il provvedimento come tendente a sanare la situazione che si è creata in passato credo che non abbiamo ragione di temere che il Governo, richiamandosi alla delega avuta, ci induca a rinunciare, quanto meno a portare in Aula, il disegno di legge. Se invece passiamo dal piano della sanatoria di una situazione particolare al piano dell'affermazione di un nuovo principio che in sostanza dovrebbe regolare tutti

i concorsi futuri, allora ritengo che questa materia si possa legittimamente far rientrare tra quelle per cui è stata delegata la competenza di legiferare al Governo. Per queste ragioni pregherei i colleghi di non insistere su questa estensione al concorso del 1953 delle norme che oggi saremmo disposti a votare per il concorso del 1951.

Per quanto riguarda la richiesta della senatrice Merlin circa gli emendamenti da apporcare all'articolo 2, onorevoli colleghi, non vedo come si possa arrivare addirittura ad una riapertura di termini per consentire la presentazione di nuove domande. A parte l'impossibilità pratica non vedo come si possa dimenticare che le prove scritte sono già state fatte. So che vi sono anche delle prove in febbraio, ma certo per questi esami non si arriverebbe in tempo a varare il disegno di legge.

Ma a parte questo, entrando proprio nella sostanza della sua proposta, mi permetto di fare qualche obiezione. Giustamente ella diceva che alcuni dei candidati al concorso del 1951 hanno presunto, sulla base di calcoli di probabilità, che avrebbero potuto vincere quel concorso e quindi si sono ritenuti esonerati dal partecipare a quello del 1953. Ma questa presunzione, anche se fondata su calcoli probabili, noi non la possiamo ritenere un motivo valido per giustificare questa loro assenza dal concorso del 1953 perchè nessuno poteva dar loro questa ragionevole sicurezza.

Se essi non hanno presentato domanda per partecipare ai concorsi del 1953, hanno fatto male. D'altra parte vi saranno concorsi in avvenire.

Trovo invece rispondente a giustizia la riapertura dei termini per la presentazione di altri documenti. Non voglio fare un appunto al Ministero della pubblica istruzione — conosciamo tutti la lunga assenza di concorsi determinata dalla guerra — ma comunque è chiaro che in una Amministrazione ben ordinata si suppone che i lavori di un concorso debbano essere compiuti al momento in cui si bandisce un nuovo concorso.

È giusto che coloro i quali nel concorso del 1951 hanno vinto una cattedra per le scuole medie inferiori possano far valere questo titolo partecipando ai concorsi del 1953.

L'obiezione fatta dal collega Elia è di notevole peso, però non mi dilungo a richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 11 del decreto legislativo che ho letto poc'anzi, in cui tale obiezione appare superata: anche lì si tratta di concorsi paralleli banditi insieme, con una sostanziale identità di fini, ai quali potevano partecipare candidati che avevano diversi requisiti e si è ritenuto di poter superare questa differenza di posizioni. Ma vorrei aggiungere un'altra considerazione: fino al momento attuale l'Amministrazione dello Stato ha soddisfatto tutti i concorrenti, nominando tutti coloro che nei singoli concorsi hanno raggiunto i settanta centesimi fino ad esaurimento delle cattedre disponibili.

Se oggi noi allarghiamo la possibilità di ricoprire cattedre rimaste tuttora scoperte, lo facciamo indubbiamente con un espediente — nessuno nega che questa legge sia in qualche modo un espediente — ma non defraudando nessuno dei diritti di cui godeva. Per esempio, nel concorso per insegnanti di lettere nelle scuole medie, vi erano 754 posti disponibili e tutti i candidati che hanno riportato settanta centesimi, che cioè avevano la possibilità di avere assegnata una cattedra, l'hanno ottenuta. Sono rimasti fuori solo alcuni candidati perchè non vi erano più cattedre.

Adesso noi daremmo loro la possibilità di occupare quelle cattedre rimaste scoperte nel parallelo concorso riservato, ma non possiamo dire che facciamo torto a coloro che hanno partecipato al concorso riservato, perchè in realtà quelli hanno già avuto la loro cattedra. Ne sono rimaste 154 che non spetterebbero a nessuno, e noi adottiamo questo espediente che sembra il migliore per assegnarle senza sottrarre niente a nessuno.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, e particolarmente il Ministero della pubblica istruzione, è favorevole ai due punti del disegno di legge, ma appunto per questo deve esprimere delle gravi preoccupazioni circa la possibilità che questo disegno di legge possa avere efficacia in tempo utile per il concorso che è già in via di espletamento.

Debbo inoltre far presente che alla Camera dei deputati questo disegno di legge venne discusso a Commissioni riunite, sesta e prima.

Questo dico soprattutto in rapporto alla proposta di emendamento Roffi; comprendo che questo inconveniente che è capitato in passato può capitare di nuovo, ma il fatto di far divenire una norma eccezionale, che si riferisce perciò ad una situazione eccezionale, una norma sistematica anche per il futuro potrebbe provocare delle resistenze e rendere difficile l'approvazione di questo disegno di legge.

D'altra parte vorrei far considerare che gli inconvenienti che si sono verificati sono dovuti probabilmente al fatto che le Commissioni, nel momento in cui stabilivano il punteggio da dare prima di iniziare gli esami, non hanno fatto bene i loro calcoli, non hanno tenuto, per esempio, conto del fatto che i Commissari debbono decidere il giorno prima il punteggio da dare ad ogni esame, il che vincola le Commissioni le quali non sono più in grado di modificare questo criterio di partenza. Pertanto questa che è stata una misura adottata su richiesta dei Sindacati, produce degli inconvenienti. È evidente però che per i nuovi concorsi il Ministero avrà ogni cura di far presente ai Presidenti delle Commissioni questa situazione e gli inconvenienti verificatisi, segnalando, per esempio, l'opportunità che nella valutazione dei titoli si usino effettivamente i punti che sono a disposizione.

Bisogna tener presente, altresì, che qualche titolo in più un notevole numero di candidati lo avrà perchè è trascorso qualche anno di insegnamento od anche perchè lo avrà conseguito nel precedente concorso.

Pertanto, sia dal punto di vista della prudenza, per salvare la legge e renderla operante per il concorso che si deve fare, sia per l'urgenza di avere a disposizione questo strumento legislativo per il prossimo futuro, mi pare che non valga la pena, senatore Roffi, di insistere sul suo emendamento. In ogni caso, se gli inconvenienti lamentati avessero ancora a verificarsi, c'è sempre la possibilità domani di provvedere con un'altra legge.

Debbo però fare qualche riserva anche nei riguardi degli emendamenti proposti dall'onorevole relatore, e in particolar modo nei riguardi della definizione, del consolidamento che, con l'ultimo comma dell'articolo 1 da lui proposto, si dà al concetto di « idoneo ».

Nell'altro ramo del Parlamento, in occasione della discussione di questa e di altre proposte di legge, si è sempre rivelata una abbastanza diffusa convinzione che il concetto di « idoneo » sia un concetto equivoco e debba in qualche maniera essere eliminato; sono « idonei » infatti sia coloro che il concorso lo hanno vinto e sia anche coloro che non lo hanno vinto, pur non essendo stati bocciati.

MERLIN ANGELINA. Non lo hanno vinto per mancanza di titoli, non per mancanza di capacità.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Praticamente, poi, si verifica questo fatto: che nei settori di insegnamento di italiano, storia e filosofia, scienze naturali dove questi « idonei » sono in buon numero, le cattedre mancano e quindi non si possono sistemare, mentre dove invece le cattedre ci sarebbero, degli « idonei » veramente meritevoli non ci sono.

Abbiamo quindi tutto l'interesse a rendere desueto questo termine che, se consacrato in questo disegno di legge, potrebbe essere causa di un ulteriore rinvio di esso dalla Camera al Senato, ciò che mi pare non risponda a quelle esigenze che abbiamo tutti richiamato e non risolve alcun particolare problema che ci preme risolvere in questo momento.

Vorrei pregare, pertanto, l'onorevole relatore di non insistere su questo emendamento.

Debbo poi far presente che anche l'altra questione della reciprocità può suscitare delle gravi resistenze. Io troverei più semplice cancellare il termine « generali » nell'attuale testo dell'articolo 1, oppure aggiungere le parole « e riservati »: penso che questa sarebbe una integrazione che si potrebbe far passare come qualcosa che ripari ad una dimenticanza inopportuna e che potrebbe abbastanza facilmente essere avallata dall'altro ramo del Parlamento. Se invece approviamo il concetto della reciprocità suscitiamo un vespaio che ci può portare a delle conseguenze imprevedibili.

D'altra parte riconosco la genialità della trovata dell'onorevole relatore sulla base di una analogia che ha il suo valore; ma non so, ripeto, fino a che punto ci può portare, perchè rendiamo disponibili e distribuiamo senz'altro

delle cattedre che non erano disponibili in sede di concorso generale ed in sede di concorso speciale. Mi pare questa una modifica che potrà apparire eccessiva all'altro ramo del Parlamento, e che pertanto può mettere in pericolo l'approvazione del provvedimento.

Vorrei chiedere perciò all'onorevole relatore, non perchè io voglia contenere la portata del disegno di legge, ma perchè almeno l'essenziale di esso non abbia ad essere pregiudicato, se non ritiene più prudente, invece di questa modifica che, ripeto, anche formalmente, prende un aspetto così vistoso, limitarsi ad aggiungere ai concorsi generali i concorsi riservati.

Aggiungo, infine, che sarebbe opportuno un voto della Commissione che impegni il Ministero a far conoscere alle Commissioni le conseguenze cui ha portato una certa valutazione dei titoli nella precedente prova di esame, in maniera che lo stesso inconveniente non abbia a ripetersi.

ROFFI. Vorrei invitare tutti i colleghi ad accettare le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, in omaggio al motivo fondamentale che questa legge deve essere approvata in brevissimo tempo. Se noi spaventiamo le Commissioni riunite della Camera dei deputati con una serie di emendamenti, anche se molto geniali come quelli del relatore, i quali, però, richiedono un lungo ed attento esame, rimandiamo l'approvazione della legge *sine die*, ciò che non farà raggiungere lo scopo che la legge stessa si prefigge.

Se invece noi ci limitiamo ad eliminare le ingiustizie più gravi, prima fra tutte quella dei concorsi generali (anzi a questo riguardo io sarei più favorevole a togliere la parola « generali » lasciando la dizione generica di « concorsi »). creiamo una atmosfera psicologica favorevole per cui le Commissioni riunite dell'altro ramo del Parlamento, di fronte a queste piccolissime variazioni, in breve tempo approveranno il disegno di legge in esame.

Credo che la voce del Sottosegretario sia la voce del buon senso in questo momento; in tal caso il meglio sarebbe nemico nemico del bene. Per questo invito l'onorevole relatore a non insistere sui suoi emendamenti veramente so-



stanziali, che d'altronde possono essere ripresi in esame in sede più opportuna.

**PRESIDENTE** Il senatore Roffi ha prevenuto quello che avevo in animo di dire.

Il relatore Lamberti mi può essere buon testimone presso la Commissione che anch'io avevo delle perplessità e qualche esitazione di carattere formale e sostanziale. Bisogna però riconoscere che la ragione determinante è l'urgenza assoluta di questo disegno di legge — se esso deve servire a qualcosa — proprio perchè i concorsi sono in atto per cui dobbiamo fare in modo che rapidamente l'altro ramo del Parlamento possa approvare le modifiche che noi siamo per approvare

**LAMBERTI, relatore.** Io dichiaro che rinuncio molto malvolentieri non tanto al secondo comma, quello dell'idoneità, dell'articolo che ho presentato, quanto al primo comma, cioè quello che suggerisce un meccanismo che sinceramente mi sembra di gran lunga più rispondente e alle esigenze della scuola e anche ai diritti comparativi — se di diritto si può parlare, perchè questa è una concessione eccezionale — dei candidati ai due concorsi.

Tuttavia è certo che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario hanno un peso che in questo caso può essere determinante. Se effettivamente questo disegno di legge rischia di non passare affatto, è meglio che in qualche modo si approvi in un testo ragionevole, con l'equiparazione dei partecipanti ai due concorsi, sia pure con questo meccanismo che mi sembra piuttosto semplicistico e che può portare a quelle conseguenze cui ho già fatto cenno nella mia relazione.

Se mi si consente, però, vorrei far rilevare che, ritornando al testo originario, sarebbe opportuno non solo sopprimere la dizione di « generali » ma anche chiarire il significato di una parte dell'articolo 1, là dove dice: « saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali nei concorsi medesimi abbiamo riportato ecc. ». Questa espressione è perlomeno equivoca. Cosa vuol dire, infatti, « in ordine di merito »? Vuol dire che in quella sede si tiene conto esclusivamente del voto di esame, o vuol dire piuttosto che, applicando, fin che si può, la norma generale secondo la quale il concorso

è stato bandito, cioè che la valutazione debba avvenire tenendo conto degli esami e dei titoli, il merito si deve stabilire facendo prima la somma del punteggio di esame e del punteggio dei titoli, sicchè i primi ad essere sistemati siano quelli che hanno complessivamente un punteggio più elevato, anche se hanno eventualmente solo sette decimi nelle prove di esame?

Sarebbe opportuno che quanto meno venisse inserita a verbale una dichiarazione chiarificatrice al riguardo da parte dell'onorevole Sottosegretario.

**SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Ritengo senz'altro che questo debba essere il criterio con il quale si deve interpretare la dizione « in ordine di merito ». Il merito è comprensivo, evidentemente, degli esami e dei titoli.

**GIARDINA.** Sono del parere che questa legge risponderà pienamente allo scopo che si propone, anche se non posso approvare il fatto che le Commissioni debbano dare il loro voto immediatamente lo stesso giorno, mentre il concorso implica sempre un giudizio comparativo. Sarebbe opportuno che il Ministero, con una sua circolare, stabilisse che il voto deve essere espresso dopo le prove di esame.

Aggiungo che sono lieto dell'approvazione di questo disegno di legge che pone riparo ad un'evidente ingiustizia che noi abbiamo già lamentato nella primavera dello scorso anno, rilevando come i concorsi rimanevano quasi deserti perchè ai titoli era riservato un punteggio eccessivo, per cui giovani valorosi non erano dichiarati vincitori per mancanza di titoli.

**DI ROCCO.** Sono perfettamente d'accordo nel votare il provvedimento nel testo originario, con l'aggiunta all'articolo 1 relativa ai concorsi riservati, e con una modifica al primo comma dell'articolo 2 che lo renda più impegnativo per il Ministero della pubblica istruzione. In merito a questa modifica, anzi, io mi permetto di formulare alla Commissione la seguente proposta: sostituire alle parole: « Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a consentire che i » l'altra: « Ai »;

sostituire poi alla parola: « presentino », le altre: « è consentito di presentare ».

Mi dichiaro anche d'accordo circa l'emana- zione di un voto da parte di questa Commis- sione nel senso di sovvertire, direi quasi, quello che è il sistema seguito fino ad oggi in questi concorsi, nei quali si finisce per dare un peso eccessivo ai titoli, a danno del merito dei candidati, alcuni dei quali spesso ripor- tano degli ottimi voti ma non risultano vin- citori per mancanza di titoli. Io penso che sarebbe molto più giusto che vincitore di un concorso risultasse colui il quale abbia supe- rato le prove di esame con una determinata votazione, salvo poi in un secondo momento valutare i titoli soltanto ai fini della determi- nazione della graduatoria. Questo dico perchè mi sembra molto più giusto che i giovani, i quali non hanno altra speranza al di fuori di quella del concorso, sappiano che il merito de- cide della vittoria del concorso e che i titoli serviranno soltanto a stabilire il posto nella graduatoria.

**PRESIDENTE** Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione gene- rale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Nella formazione delle graduatorie dei vin- citori nei concorsi generali a cattedre di inse- gnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per mancanza di candi- dati che abbiano conseguito la votazione com- plessiva di 70/100, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali nei concorsi mede- simi abbiano riportato una votazione comples- siva inferiore a 70/100 con non meno di 7/10 nelle prove di esame.

Ricordo la proposta dell'onorevole Sottose- gretario di sopprimere la parola: « generali », lasciando la dizione generica di: « concorsi ». Di conseguenza anche l'espressione: « decreto ministeriale » sarà mutata in « decreti mini- steriali ».

Chi approva questi emendamenti è pregato di alzarsi.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta in seguito all'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione è auto- rizzato a consentire che i candidati ai concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953, presentino i ti- toli conseguiti nei concorsi indetti con decreto ministeriale 27 aprile 1951. Tali titoli saranno valutati a norma della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, eventualmente anche dopo l'espletamento delle prove orali.

A questo articolo vi sono gli emendamenti del senatore Di Rocco tendenti a sostituire le parole: « Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a consentire che i » con la parola: « Ai », e a sostituire inoltre alla parola: « pre- sentino » le altre: « è consentito di presen- tare ». Pertanto il primo capoverso dell'arti- colo 2 risulterebbe così formulato: « Ai can- didati ai concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953, è consentito presentare, ecc. ».

Metto ai voti l'emendamento del senatore Di Rocco. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti l'articolo 2 quale risulta in seguito all'emendamento testè approvato l'avvertenza che anche in questo articolo l'espressione « decreto ministeriale 27 aprile 1951 », va letta: « decreti ministeriali 27 aprile 1951 ». Chi l'approva è pregato di al- zarsi.

*(È approvato).*

**MERLIN ANGELINA.** Sottopongo all'at- tenzione dei colleghi il seguente ordine del giorno: « La 6<sup>a</sup> Commissione del Senato, in relazione alla discussione ed all'approvazione del disegno di legge n. 876, fa voti che, nei

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)36<sup>a</sup> SEDUTA (26 gennaio 1955)

concorsi a cattedre di insegnamento, le Commissioni esaminatrici dei titoli adottino criteri tali da non dar luogo agli inconvenienti verificatisi nel concorso indetto con decreto ministeriale 27 aprile 1951 ed invita il Governo a studiare un altro equo provvedimento atto a riparare a quegli inconvenienti ».

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che i senatori Russo Luigi e Banfi hanno presentato il seguente ordine del giorno: « La 6<sup>a</sup> Commissione, discutendo il disegno di legge n. 876, rilevati gli inconvenienti prodotti dai criteri di ripartizione e di computo dei titoli nei precedenti concorsi per scuole medie, fa voti perchè il Ministro faccia presente ai Presidenti delle Commissioni di concorso in atto, la opportunità di tener dovuto conto dell'esperienza fatta per una più equa e più rispondente valutazione del reale valore culturale e didattico dei candidati ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo dichiaro di accettare l'ordine del giorno dei se-

gnatori Russo Luigi e Banfi e di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno della senatrice Merlin.

MERLIN ANGELINA. Aderisco all'ordine del giorno dei colleghi Russo Luigi e Banfi e dichiaro di trasformare il mio ordine del giorno in semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Russo Luigi e Banfi, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,50.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari